



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PRIMO LEVI MONTEBELLUNA

LICEO CLASSICO • LICEO SCIENTIFICO • LICEO SCIENTIFICO OPZIONE BILINGUISMO • LICEO SPORTIVO
LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE • LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE OPZIONE BILINGUISMO

VIA SANSOVINO 6/A - 31044 MONTEBELLUNA (TREVISO) TEL: 0423 23523 / 338 7562553 - FAX: 0423 602623
www.iisprimolevi.gov.it - email: segreteria@liceolevi.it - pec: tvis00300b@pec.istruzione.it - cod. fisc. 83005750266

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO per la regolamentazione delle materie di cui all'art. 22 comma 4 punto c alinea c1-c5-c6-c8-c9 del CCNL Scuola del 19 aprile 2018 (c.d. "parte normativa")

Il giorno 12 febbraio 2019 c/o l'Ufficio di presidenza dell'IIS "Levi" sito in via Sansovino 6/a a Montebelluna, in sede di contrattazione integrativa dell'Istituto si tiene l'incontro tra il Dirigente scolastico reggente, ing. Ezio Toffano, e la delegazione trattante di parte sindacale costituita dalle RSU proff. Valerio Furlanetto, Mario Pernechele e Maria Rosaria Tarquinio.

Le parti, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera "c", alinea c1-c5-c6-c8-c9 del C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscrivono il seguente contratto integrativo d'Istituto.

PREMESSA

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del dirigente scolastico e delle RSU e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle Parti che sottoscrivono l'intesa.

TITOLO I PARTE NORMATIVA

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali.
2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il D.S. dell'Istituto di Istruzione superiore Statale "P. Levi" di Montebelluna (TV) e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in

Ezio Toffano

Mario Pernechele

Maria Rosaria Tarquinio

Valerio Furlanetto

servizio nell'Istituto sia con contratto tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato.

3. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto.

4. Il presente contratto ha durata annuale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto all'inizio del nuovo anno scolastico in una seduta appositamente dedicata le RSU potranno richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. Nella stessa seduta le parti verificheranno eventuali allineamenti, integrazioni c/o correzioni da apportare.

In assenza di rettifiche e/o integrazioni o richieste di rinegoziazione le parti formalizzeranno la conferma, con sottoscrizione, del contratto già in vigore nell'anno scolastico precedente.

Le parti dovranno recepire e fare propri solo gli atti normativi e/o contratti nazionali, gerarchicamente superiori e vincolanti, ed esplicitamente incompatibili con le norme regolamentari. Le modifiche e/o integrazioni, derivanti da innovazioni legislative e/o contrattuali, saranno inserite a pieno titolo nel contratto integrativo decentrato previo confronto espressamente attuato fra le parti .

5. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il dirigente scolastico renderà pubblica la presente intesa attraverso circolare indirizzata a tutto il personale della Scuola e ne curerà l'affissione all'albo.

6. Per richiesta motivata di una delle Parti, le intese possono essere sottoposte ad integrazioni c/o modifiche.

7. Tutti gli atti e tutti i provvedimenti adottati in precedenza non vengono modificati.

8. Le parti si riservano, solo in caso di necessità ed urgenza, di apportare modificazioni e/o integrazioni successive alla sottoscrizione dell'accordo.

Art. 2 Interpretazione autentica e conciliazione

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, al fine di iniziare la procedura di conciliazione, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.

2. Entro 10 giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma precedente, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

3. La procedura di conciliazione deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro delle parti.

4. La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate dal momento dell'approvazione della modifica, anche se si tratta di "interpretazione autentica" di una norma già presente.

Art. 3 Clausola di salvaguardia.

Resta salvo il diritto, per le R.S.U. tramite le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa, di adire eventualmente le vie legali nelle sedi giudiziarie ritenute opportune per garantire l'applicazione dell' art. 28 della L. 300/70, avente per oggetto la repressione della condotta antisindacale.

Art. 4 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi Nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.

Evo Offono

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Capo 2 - RELAZIONI SINDACALI

Art. 5 - Premessa.

1. Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e delle RSU, e perseguono l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico.
2. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle Parti contraenti.

Art. 6 - Assemblee sindacali

1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 29.11.2007, nel caso di assemblee in orario di servizio, la durata massima è di due ore e quella minima di un'ora.

Art. 7 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

1. La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
2. Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere ridotto a 3 giorni per le riunioni dei docenti dopo le ore 16,00 e per le riunioni del personale ATA dopo le ore 17,30.
3. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato e affisse nelle bacheche sindacali della scuola nella stessa giornata in cui pervengono o al massimo nella giornata successiva in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
5. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte nelle prime ore o nelle ultime ore previste di attività didattica nella mattinata per l'intero Istituto
6. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
7. E' obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno quattro giorni al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni nelle classi. La dichiarazione è irrevocabile.

I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

Art. 8 - Svolgimento delle assemblee sindacali

1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
2. Nella comunicazione alle famiglie sugli orari di interruzione e di ripresa delle lezioni il Dirigente terrà

